

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

NUOVA SERIE - *Saggi e ricerche*

MORTE, DISCENDENZA, EREDITÀ

Una storia umana tra natura, cultura e diritto

a cura di

Alessandro Cassarino



G. Giappichelli Editore

COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI PISA

NUOVA SERIE – *Saggi e ricerche*

7

MORTE, DISCENDENZA, EREDITÀ

Una storia umana tra natura, cultura e diritto

a cura di

Alessandro Cassarino



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2024 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1207-8

ISBN/EAN 979-12-211-6138-0 (ebook)

Comitato scientifico:

F. Barachini, B. Bellè, E. Catelani, P. Consorti, G. De Francesco, A. Fioritto, F. Giardina, T. Greco, A. Landi, E. Malfatti, E. Marzaduri, O. Mazzotta, S. Menchini, E. Navarretta, M. Passalacqua, L. Pasquali, A. Petrucci, E. Sirsi, R. Tarchi

Responsabile scientifico:

E. Sirsi

Il presente lavoro è stato finanziato dall'Università di Pisa per mezzo dei fondi "PRA - Progetti di Ricerca di Ateneo", n. progetto (2022-68) PRA_2022_2023_ Morte, discendenza, eredità. Una storia umana tra natura, cultura e diritto.

Composizione: Media Print s.r.l. - Livorno

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEREDI, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

	<i>pag.</i>
ALESSANDRO CASSARINO	
PREFAZIONE	1
ALESSANDRO CASSARINO	
I VIZI DELLA VOLONTÀ NEL TESTAMENTO: UNO SGUARDO D'INSIEME RIVOLTO ALLA GIURISPRUDENZA ROMANA	5
1. Premessa	5
2. Il testamento: cosa dicono le fonti	7
3. Volontà testamentaria	12
4. Il testatore che dubita del proprio <i>status</i>	18
5. Errata nomina dell'erede	20
6. Dolo e violenza	25
7. Qualche osservazione conclusiva	32
ALESSANDRO GRILLONE	
I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI DI FRONTE ALLA FATICOSA EMERSIONE DELLA RILEVANZA GIURIDICA DELLA GENITORIALITÀ MATERNA E ALLE ASPETTATIVE AGNATIZIE TRA TARDA REPUBBLICA E PRIMO IMPERO	33
1. L'originaria posizione dei figli nella successione civile e pretoria materna	33
2. La genitorialità madre-figli nella percezione sociale	37
3. Madri e figlie di fronte alla <i>lex Voconia</i>	42
4. Il <i>SC Orphitianum</i>	46
CLAUDIA TERRENI	
CURATOR VENTRI DATUS E CUSTODIA VENTRIS. LE RAGIONI DEI DUE ISTITUTI ED IL LORO DESTINO NEGLI ORDINAMENTI MODERNI	53
1. Premessa	53
2. Il <i>curator ventris</i> nelle fonti romane	55

	<i>pag.</i>
3. Le osservazioni di Siro Solazzi	60
4. Il ruolo del custode	66
5. Dai Codici preunitari alla legge n. 151 del 19 maggio del 1975	75
6. Conclusioni	84
DOMITILLA CAMPANILE	
SOFISTI IN ETÀ IMPERIALE: PATRIMONI SIMBOLICI E PATRIMONI MATERIALI DA TRASMETTERE AI DISCENDENTI	87
1. Introduzione	87
2. La Seconda Sofistica	89
3. Crisi sollevate dalla scomparsa del capofamiglia e dinamiche del rapporto padre/figli	90
4. Valore delle origini familiari di un sofista	91
5. Rufino di Naucrati e Scopeliano di Clazomene	92
6. Ermocrate di Focea	94
7. Attendibilità di Filostrato nella narrazione dei rapporti familiari	96
8. Conclusione: possibili cause dell'importanza conferita da Filostrato ai problemi della scomparsa del capofamiglia	98
FABIO GUIDETTI - ANDREA RAGGI	
SU ALCUNI ISTITUTI DEL DIRITTO ROMANO NELL'EPIGRAFIA FUNERARIA IN GRECO DALL'ASIA MINORE	99
CHIARA GALLIGANI	
QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE SUL FEDECOMMESSO NELLA GIURISPRUDENZA TOSCANA AL TEMPO DEL <i>CODE CIVIL DES FRANÇAIS</i>	111
1. Il ruolo del fedecommesso nella successione <i>mortis causa</i>	111
2. Il crepuscolo del fedecommesso in Toscana. Le riforme Settecentesche	114
2.1. La legislazione napoleonica	117
3. Il fedecommesso nei verbali di udienza della Corte di Appello di Firenze	122

pag.

ANDREA LANDI

SOCIETAS NON POTEST ULTRA MORTEM PORRIGI.

LA MORTE DEL SOCIO COME CAUSA

DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

FRA DIRITTO COMUNE E CODIFICAZIONE

131

1. Chiarimenti preliminari 131
2. Due passi del Digesto e uno delle Istituzioni 132
3. Nel cuore del diritto comune 135
4. Al declinare del diritto comune 141
5. Una linea alternativa: l'esperienza giuridica francese 144
6. La svolta dei Codici 146
7. Per concludere 149

FRANCESCA CRISTIANI

LA SUCCESSIONE DEL CONVIVENTE DI FATTO:

UNA REGOLAMENTAZIONE OPPORTUNA, NECESSARIA,

CONCRETAMENTE ATTUABILE?

151

1. La convivenza di fatto: sintesi della evoluzione normativa e giurisprudenziale fino alla legge n. 76/2016 151
2. La regolamentazione delle convivenze di fatto alla luce della normativa del 2016 159
3. Il regime successorio della convivenza di fatto 169
4. Strumenti di tutela del convivente di fatto in sede successoria *de iure condito* 172
5. I principi in materia elaborati dalla Commissione Europea per il diritto di famiglia: un possibile riferimento per i legislatori nazionali? 176
6. *De iure condendo*: la tutela del convivente superstite tra opportunità, necessità e concreta attuazione 178

BRUNELLA BELLÈ

IL CAMBIO GENERAZIONALE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE

NELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO

185

L'analisi delle norme previste in materia di imposte sul reddito in ipotesi di atti di disposizione mortis causa o nel diverso caso di atti inter vivos (nello specifico il patto di famiglia) conferma la chiara preferenza da parte del sistema per questi ultimi avuto riguardo al trasferimento del patrimonio e delle responsabilità

1. Breve premessa 185
2. Regime fiscale dell'azienda caduta in successione: considerazioni preliminari ed esame dell'art. 58 del T.u.i.r. L'irrilevanza della prossimità parentale 188

	<i>pag.</i>
3. La continuazione dell'attività d'impresa	192
4. Il patto di famiglia ed il regime fiscale applicabile ai fini delle imposte dirette in mancanza di previsioni espresse	197
4.1. Il regime fiscale dei flussi di valore a favore degli assegnatari	201
5. Considerazioni conclusive	203

SIMONE MARINAI

LA DISCIPLINA INTERNAZIONALE PRIVATISTICA DELLE SUCCESSIONI NEL REGOLAMENTO ROMA IV: QUALE POSSIBILE INFLUENZA SULLA CULTURA GIURIDICA DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA?	205
1. Premessa: l'eterogeneità delle normative sostanziali dei singoli Stati membri e le competenze dell'Unione in materia di successioni	205
2. L'uniformazione, a livello europeo, della disciplina internazionale privatistica delle successioni	208
3. La riserva ereditaria e la clausola dell'ordine pubblico	211
4. Il <i>favor</i> per i patti successori	215
5. Il regime di riconoscimento delle decisioni in materia, la creazione di un certificato successorio europeo e la circolazione dei modelli successori	219
6. Riflessioni conclusive in merito all'influenza che il regolamento Roma IV è in grado di produrre sulla cultura giuridica che sta alla base dei diversi modelli di successione seguiti dagli Stati membri dell'Unione	222

CHIARA GALLIGANI

QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE SUL FEDECOMMESSO NELLA GIURISPRUDENZA TOSCANA AL TEMPO DEL *CODE CIVIL DES FRANÇAIS*

SOMMARIO: 1. Il ruolo del fedecommesso nella successione *mortis causa*. – 2. Il crepuscolo del fedecommesso in Toscana. Le riforme Settecentesche. – 2.1. La legislazione napoleonica. – 3. Il fedecommesso nei verbali di udienza della Corte di Appello di Firenze.

1. *Il ruolo del fedecommesso nelle successioni mortis causa*

Il fenomeno della successione a causa di morte ha assunto nelle varie esperienze giuridiche caratteristiche e dimensioni diverse.

Tali mutamenti sono dovuti principalmente alle eterogenee realtà sociali, politiche ed economiche che si sono succedute nelle varie epoche. Basti pensare al mutamento che la ricchezza ha avuto nel tempo trasformandosi da fattore individuale a fattore prevalentemente collettivo: nel periodo basso medievale e moderno, diversamente da oggi, i patrimoni più cospicui appartenevano a singoli individui ed erano appannaggio delle classi più elevate. Non solo, nello stesso tempo è andato modificandosi profondamente anche il contenuto delle ‘eredità’: mentre una volta assumevano importanza quasi esclusivamente gli immobili, attualmente rivestono grande rilievo anche i cespiti mobiliari quali, ad esempio, gli strumenti di investimento, le partecipazioni in società, ma anche gli oggetti di arredamento: quadri, suppellettili, monili. Per non parlare poi del fenomeno della contrazione dell’antica famiglia patriarcale e la maggiore facilità di sfaldamento della stessa famiglia nucleare – costituita dai genitori e dai figli – che hanno mutato le vicende successorie che prima solo eccezionalmente assumevano direzioni extrafamiliari e che oggi, invece, appaiono fortemente influenzate dalla minore compattezza della «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29 Cost.). Da non trascurare, infine, l’importanza che sono andati sempre più assumendo istituti di ‘nuova generazione’ che, pur ricollegandosi alla morte dell’individuo, sono del tutto indipendenti dalla succes-

sione nell'eredità del *de cuius* come, ad esempio, il ricorso ormai abituale alla stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita al fine di garantire risorse ai familiari superstiti dell'assicurato, la disciplina sulla reversibilità delle pensioni e le regole sulla liquidazione ai supersiti delle indennità dovute al lavoratore defunto.

Tutti questi cambiamenti, responsabili dei sostanziali mutamenti nella disciplina delle successioni *mortis causa*, in realtà hanno cercato di dare risposta a quell'unica esigenza che, da sempre, è stata legata all'evento della morte dell'individuo, ovvero la necessità che un patrimonio non restasse privo di titolare. Una esigenza costante che ogni esperienza giuridica – da quella romana fino alla nostra – ha cercato di soddisfare con soluzioni profondamente diverse tra loro e che ogni ordinamento ha fatto proprie in base a valutazioni di carattere politico, economico e sociale capaci di contentare i molti interessi che nel tempo sono pian piano emersi: quello dell'ereditando, quello dei suoi familiari, quello degli eventuali creditori ed infine quello dello Stato.

Tra queste soluzioni sicuramente possiamo includere il fedecommesso, un istituto giuridico risalente al diritto romano ma che ebbe grande diffusione nei diversi Stati che componevano l'Italia a partire dal Sedicesimo secolo. Nato per aggirare i divieti imposti dall'ordinamento romano in materia successoria¹, in età medievale e moderna il fedecommesso divenne lo strumento più diffuso per la conservazione dell'intera ricchezza familiare: ricorrendo ad esso il patrimonio poteva trasmettersi secondo un ordine determinato dal testatore, senza che i successori avessero la possibilità di alienarlo in tutto o in parte. In questo modo tutti i beni della famiglia rimanevano uniti, indivisi ed inalienabili: l'erede prescelto, infatti, diventava titolare di ogni sostanza, ma contemporaneamente era obbligato a non vendere nulla, a consegnare integro il patrimonio – destinato, potenzialmente, solo ad accrescersi – per la generazione successiva. Il patrimonio era della famiglia, della casa, e doveva essere mantenuto il più possibile inalterato insieme con il titolo nobiliare e lo stemma del casato. La pratica di questo tipo di trasmissione ereditaria delle sostanze familiari rappresentava un momento fondamentale

¹ Sul fedecommesso nel diritto romano si vedano per tutti B. BRUGI, voce *Fedecommesso* (*dir. rom.*), in *Dig. it.*, XI, 1, Torino, 1895, 588 ss.; R. TRIFONE, voce *Fedecommesso* (*dir. rom.*), in *Nuovo dig. it.*, V, Torino, 1938, 999 ss.; R. TRIFONE, voce *Fedecommesso* (*dir. rom.*), in *Noviss. dig. it.*, VII, Torino, 1961, 188 ss.; C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Milano, 1889; F. MILONE, *Il fedecommesso romano nel suo svolgimento storico*, Napoli, 1896; R. TRIFONE, *Il fedecommesso. Storia dell'istituto in Italia*, Napoli, 1914; B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano, 1955, 475 ss.; P. VOCI, voce *Fedecommesso* (*dir. rom.*), in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 103 ss.; A.D. MANFREDINI, *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano*, Torino, 1991, 99 ss.

nell'acquisizione di un'immagine familiare come gruppo unitario nel tempo ed un elemento qualificante dell'identità gentilizia.

Tali risultati si adeguavano molto bene alla struttura economica e sociale della società Cinque-Seicentesca anche se molti furono i danni provocati dall'istituto a livello economico, politico e sociale. Oltre ad essere motivo di frequenti liti familiari, il fedecommissio rappresentava innanzitutto un vero ostacolo alla libera circolazione dei beni ed alla loro commerciabilità, con conseguente danno alla pubblica ricchezza ed all'agricoltura². Per far fronte a detti inconvenienti, in Toscana, già alla fine del XVI secolo, prese avvio una politica restrittiva sulle sostituzioni fedecommissarie che alla fine del Settecento porterà alla loro abolizione.

Con il movimento delle nuove idee settecentesche, molti filosofi, economisti e giuristi si schierarono contro l'istituto aprendo un importante dibattito al quale non rimase insensibile la maggior parte dei principi illuminati ed in particolare il Granduca Pietro Leopoldo che ordinò lo scioglimento di tutti i fedecommissi già istituiti ed il divieto di istituirne dei nuovi. La politica di questo sovrano, ispirata al principio della piena libertà ed uguaglianza successoria, come vedremo nelle prossime pagine, continuò ad essere portata avanti anche nel periodo napoleonico durante il quale il divieto delle sostituzioni fedecommissarie sancito dal Code civil des Français fu applicato

² Sull'evoluzione del fedecommissio nel diritto medievale e moderno si vedano per tutti F. FORTI, *Libri due delle istituzioni di diritto civile accomodate all'uso del Foro*, Firenze, 1863; B. BRUGI, voce *Fedecommissio* (dir. interm.), in *Dig. it.*, cit., 623 ss.; A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, IV, *Storia del diritto privato*, Torino, 1893, 151 ss.; R. TRIFONE, *Il fedecommissio*, cit.; L. TRIA, *Il fedecommissio nella legislazione e nella dottrina dal XVI secolo ai giorni nostri*, Milano, 1945; M. CARAVALE, voce *Fedecommissio* (dir. interm.), in *Enc. dir.*, cit., 109 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Sul fedecommissio nella Lombardia teresiana*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, 1982, 807 ss. (ora con il titolo *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 439 ss.); G. VISMARA, *Scritti di storia giuridica*, V, *La famiglia*, Milano, 1988, 3 ss.; M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni. Fedecommissi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Roma, 1999; C. BONZO, *Dalla volontà privata alla volontà del principe. Aspetti del fedecommissio nel Piemonte sabauda settecentesco*, Torino, 2007; F. TREGGIARI, *Minister ultimae voluntatis*, I, Napoli, 2002; F. TREGGIARI, *La fiducia testamentaria prima dei codici*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, 66 (2015): *Fiducia, trusts, affidamenti. Un percorso storico comparatistico*, a cura di M.L. BICCARDI), 261 ss. Sul fedecommissio come istituto di conservazione delle famiglie: L. GAMBINO, *Il substrato socio-culturale del fedecommissio familiare*, in *La nuova critica*, 27-28, 1971, 143 ss.; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, 2002; S. CALONACI, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommissi di famiglia ed il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca.-1750)*, Firenze, 2005; G. ROSSI, *I fedecommissi nella dottrina e nella prassi giuridica di ius commune tra XVI e XVII secolo*, in *La famiglia nell'economia europea. Secc. XIII-XVIII*, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze, 2009, 175 ss.; C. BONZO, «Comandare oltre la morte» (L.A. Muratori): *gli ultimi due secoli del fedecommissio in Italia*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, cit., 274 ss.

in maniera molto rigorosa e dove, attraverso lo studio della giurisprudenza della Corte di Appello toscana, emerge chiaramente l'atteggiamento di ostilità nei confronti di questa fattispecie ormai «di vecchi tempi»³.

2. *Il crepuscolo del fedecommissario in Toscana: le riforme Settecentesche*

Per poter capire pienamente la posizione della giurisprudenza toscana nel periodo napoleonico in materia di fedecommissario, è necessario ripercorrere quelle che furono le tappe più importanti della legislazione granducale sull'istituto. Molti, infatti, sono i richiami che la Corte di appello fiorentina farà a detta normativa.

Dopo i dispacci del granduca Cosimo I⁴, in terra toscana, il primo significativo intervento in materia fedecommissaria si ebbe con Francesco Stefano di Lorena che, allo scopo di allentare i vincoli della proprietà e dare una scossa all'istituto, con la legge del 22 giugno 1747, circoscrisse l'efficacia dei fedecommissi già esistenti e sottopose a numerose condizioni l'istituzione di nuovi⁵.

Le limitazioni introdotte furono molte e riguardarono le persone, l'oggetto, la durata⁶; inoltre furono previste nuove disposizioni sulla pubblicità⁷, sulla tutela dei terzi⁸ e sul modo di interpretare e di supplire la tacita volontà

³ L'espressione fu utilizzata Ludovico Antonio Muratori nella sua opera *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni principi*, Lucca, 1749, 103.

⁴ Cosimo I dei Medici intervenne in materia fedecommissaria con due provvedimenti: la legge, detta Polverina (perché suggerita dall'auditore fiscale Iacopo Polverini), dell'11 marzo 1548 e la provvisione del 14 dicembre 1569; cfr. L. CANTINI, *Provvisioni dell'Archivio pubblico della città e stato di Firenze del dì 14 dicembre 1569 ab incarnatione*, VII, Firenze, 1803, 158 ss.

⁵ Il testo del provvedimento si può leggere in L. CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata da Lorenzo Cantini*, XXV, 362 ss.; ed anche in L.A. MURATORI, *Della pubblica felicità*, cit., 105 ss. In questo modo, Francesco Stefano cercò di dar voce a coloro che chiedevano un intervento restrittivo nei confronti delle sostituzioni fedecommissarie da parte dello Stato. Sul dibattito dottrinario Sei-Settecentesco in materia fedecommissaria cfr. C. GALLIGANI, *Il tramonto del fedecommissario nel Granducato di Toscana. Una prima ricognizione dell'istituto nella legislazione sette-ottocentesca*, in *Historia et ius*, 6, 2014, paper 4, 1 ss., in particolare, 3 ss.

⁶ Il diritto di istituire fedecommissi fu riconosciuto solo ai nobili, con un'estensione non oltre i quattro gradi (enumerati per capita senza comprendervi l'erede istituito), ed esclusivamente su beni immobili, su luoghi di monte dello Stato e, solamente previo permesso del sovrano, su raccolte di cose rare e preziose. Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 1-7.

⁷ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 10-14.

⁸ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 23-25.

del disponente⁹, di argomentare sulla sua volontà espressa¹⁰, di calcolarne e valutarne i diversi mezzi di prova¹¹. Venne così imposta per legge l'interpretazione restrittiva dei fedecommissi con il preciso intento di arginare la moltitudine di interpretazioni fornite dalla giurisprudenza, nel tentativo di ricostruire ed interpretare la volontà del defunto (che nel diritto comune imperava) e di limitare la moltitudine di liti, cui le sostituzioni fedecommissarie davano occasione ormai da lungo tempo. Infine, il provvedimento ammise anche la possibilità di alienare o ipotecare i beni oggetto di fedecommissio o primogenitura, sia ascendenti o trasversali¹².

Nonostante le molte restrizioni introdotte, la legge di Francesco Stefano non riuscì, però, ad intaccare il sistema vigente, limitandosi a correggere solo le disfunzioni più vistose.

Un pieno rinnovamento si avrà con il figlio e successore Pietro Leopoldo che riuscì a dare una svolta più decisiva alla materia¹³. Il nuovo Granduca, grazie alla sua formazione ispirata ai principi del razionalismo e dell'illuminismo, in materia fedecommissaria emanò due provvedimenti. Il primo è il motuproprio del 14 marzo 1782 con il quale, al fine di favorire la libertà dei beni, fu ordinato lo scioglimento di tutti i fedecommissi dividui, costituiti e costituendi, le cui porzioni di beni erano state svincolate per gli avvenuti passaggi nei quattro gradi prescritti dalla legge del 1747, fatto salvo il diritto quesito delle quote dei fedecommissi (ancora esistenti secondo la legge citata) dei chiamati viventi al momento della promulgazione della legge; il secondo è la famosa legge del 23 febbraio 1789 con la quale Pietro Leopoldo, per primo in Italia¹⁴, stabilì lo scioglimento di tutti i fedecommissi

⁹ Legge 22 giugno 1747, cit., § 19.

¹⁰ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 16, 18.

¹¹ Legge 22 giugno 1747, cit., § 20.

¹² Ad esempio, fu consentita la disposizione per causa di dote a favore delle figlie e delle nipoti *ex filio* dell'erede gravato (nonostante l'espressa proibizione del disponente), ed ancora per causa di alimenti necessari, per spese di risarcimenti o miglioramenti dei beni ovvero effettuate ai fini della difesa e dell'annullamento del fedecommissio e, infine, per permuta o surroga dei fondi. Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 21, 22.

¹³ Francesco Stefano introdusse poche altre limitazioni alla fattispecie fedecommissaria con le leggi del 23 gennaio 1749 e del primo aprile 1751. La prima disposizione si può consultare in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana stampati in Firenze e pubblicati dal dì primo gennaio 1747 a tutto il mese di dicembre dell'anno 1749*, Firenze, 1750, provvedimento n. 50; la seconda in L. CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, 320 s.

Per completezza è da ricordare anche il rescritto sovrano dell'11 gennaio 1751 sullo scorporo dei fedecommissi trasversali per debiti del possessore; in L. CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, 303 s.

¹⁴ Negli altri Stati italiani, infatti, l'abolizione del vincolo si avrà solo con l'arrivo delle armate francesi che riusciranno a portare in Italia nuovi principi essenziali in materia di

già istituiti ed il divieto per qualsiasi persona, su qualunque oggetto, per qualsiasi titolo o spazio di tempo di istituirne di nuovi¹⁵.

Il provvedimento, molto ben articolato, non si limitò a sancire il divieto, ma prevede anche tutta una serie di regole volte ad evitare che l'interpretazione dei giuristi eludesse l'applicazione integrale delle disposizioni. A tal fine, fu prevista la possibilità di disporre dei propri beni solo a favore di persone già nate o concepite al momento della stipulazione, nel caso di atti tra vivi, oppure al momento della morte del disponente, negli atti *mortis causa* (fatto salvo, il rispetto dei nascituri da matrimonio certo)¹⁶; parimenti furono proibite le disposizioni fra vivi o di ultima volontà aventi per oggetto l'usufrutto, l'uso, l'abitazione totale o parziale dell'eredità o di alcuni beni, o una prestazione annua o mensile o anche l'ultimo dominio dei beni con titolo lucrativo, a favore di più generazioni o persone che non fossero tutte nate o almeno concepite¹⁷. Infine, venne sancita la nullità dei fedecommissi istituiti nei testamenti rogati prima della pubblicazione della legge ma non ancora aperti, essendo ancora in vita il testatore¹⁸.

diritto di famiglia, tra i quali il divieto del fedecommissato che darà un colpo mortale alla famiglia nobile ed ai patrizi borghesi cittadini.

¹⁵ Motuproprio 23 febbraio 1789, § 1, in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal dì 8 gennaio 1789 al dì 2 aprile 1791*, Firenze, 1791, provvedimento n. 12; ed anche in *Repertorio del diritto patrio toscano vigente ossia spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel granducato in materie civili, criminali, amministrative, di regia giurisdizione, di polizia, militari, commerciali, forensi, notarili ec.*, voce *Fidecommissio*, Livorno, 1833, II, 64 s. Per un'analisi sulla riforma leopoldina dell'istituto fedecommissario cfr. anche G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e la giurisprudenza toscana*, Firenze, 1829, I, 245 ss.; A. ZOBBI, *Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, 1847, 169 ss.

¹⁶ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 5 e Legge del 7 aprile 1790, in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati in Firenze dal dì 8 gennaio 1789 al dì 2 aprile 1791*, cit.

¹⁷ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 6. Differentemente da quanto dettato dalla legge del 1751, fu previsto che, nel caso di violazione della legge, dovevano essere colpite da nullità solo le disposizioni contrarie alla normativa, rimanendo il resto dell'atto valido ed efficace (§ 8).

¹⁸ Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., § 14.

Di fatto, il provvedimento leopoldino prevede delle eccezioni: oltre all'esclusione dal divieto delle sostituzioni volgari, delle disposizioni e dei lasciti di uso, di usufrutto o di abitazione totale o parziale di qualche eredità o di certi beni separatamente, delle sostituzioni pupillari o esemplari che continuarono «ad essere permesse nei termini stabiliti dal diritto comune o dai rispettivi statuti locali», la rigidità del provvedimento venne mitigata dal rispetto scrupoloso sia dei diritti quesiti dei chiamati e sostituiti ancora in vita al momento della pubblicazione della legge (anche se non ancora in possesso dei beni oggetto di fedecommissato), sia delle aspettative dei loro figli o figlie di primo grado, che

Grazie a questo provvedimento legislativo, la Toscana fu il primo stato ad abolire i fedecommissi, avviandosi così verso il diritto contemporaneo.

Negli anni successivi, sotto i vari governi che si succedettero in Toscana, vi furono nuovi interventi legislativi in materia fedecommissaria, tutti però molto limitati e finalizzati esclusivamente al perseguimento di interessi pubblici, nonché al risanamento dell'economia statale¹⁹.

Nonostante le deroghe determinassero una limitata sopravvivenza del fedecommissato, nel Granducato l'istituto era giunto al suo crepuscolo.

2.1. La legislazione napoleonica

La politica di Pietro Leopoldo continuò ad essere portata avanti anche nel periodo napoleonico.

Con la pace di Luneville del 9 febbraio 1801, il Granducato di Toscana venne elevato dall'imperatore Napoleone I a Regno di Etruria ed assegnato ai Borbone di Parma²⁰.

Nel 1807, con il trattato di Fontainebleau (27 ottobre), fu annesso alla Francia e sottoposto, con decreto imperiale del 12 maggio 1808, al breve Governo di una Giunta straordinaria che, soli sette mesi dopo – il 31 dicembre dello stesso anno – verrà soppressa.

Di lì a poco, lo Stato toscano divenne un Granducato immediatamente soggetto alla dominazione francese²¹, e posto sotto la reggenza della sorella di Napoleone, Elisa Baciocchi, già duchessa di Lucca e di Piombino; infine,

sarebbero potuti nascere da matrimoni già contratti prima della pubblicazione dell'editto. In quest'ultimo caso, i fedecommissi sarebbero rimasti validi per le quote appartenenti a detti soggetti, con l'unica eccezione dei casi in cui le dette sostituzioni si sarebbero dovute risolvere o purificare in tutto o in parte, secondo i disposti della legge del 22 giugno 1747 e del motuproprio del 14 marzo 1782, per il compimento dei quattro gradi. Motuproprio 23 febbraio 1789, cit., §§ 2-4, 9, 11; Rescritto del 7 aprile 1790 con notificazione del 9 aprile 1790, in *Bandi e ordini*, cit., Firenze, 1791.

¹⁹ Per un approfondimento sugli interventi legislativi in questo periodo cfr. C. GALLIGANI, *Il tramonto del fedecommissato*, cit., 12 ss.

²⁰ L'Infante Duca di Parma Ludovico Borbone, rimase al governo della Toscana fino al 1803 (anno della sua morte). A lui subentrò il figlio Carlo Ludovico, in nome del quale regnò come reggente la madre Maria Luigia di Spagna. Sul Regno di Etruria, v. A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1840*, III, libro VIII, cap. 7, §§ 7-10 e libro IX, Firenze, 1850, 474 ss.; F. PESENDORFER, *Ferdinando III e la Toscana in età napoleonica*, Firenze, 1986, 289 ss.; C. MANGIO, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, 1988, 177 ss.; C. MANGIO, *I patrioti toscani fra "repubblica etrusca e restaurazione"*, Firenze, 1991, 373 ss.; R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana dagli "anni francesi" all'unità*, Torino, 1993, 1 ss.

²¹ Senatoconsulto del 2 marzo 1809, emanato con Decreto Imperiale il 3 marzo 1809.

il 24 maggio 1808, la Toscana venne definitivamente integrata nel corpo stesso dell'Impero francese²².

Con l'annessione della Toscana alla Francia si ebbero notevoli cambiamenti sia sul piano politico-istituzionale, che su quello legislativo: la struttura costituzionale prima medicea e poi lorenese ed il diritto comune toscano, che per secoli avevano caratterizzato questo territorio, vennero interrotti, almeno formalmente, dalla codificazione napoleonica²³.

Il testo normativo del Code Napoléon entrò in vigore nei tribunali della Toscana dal primo Maggio 1808²⁴, e con successivo Decreto del 16 agosto venne abolito tutto il vecchio ordine giudiziario e sostituito con un nuovo compartimento di giustizia che riproduceva quello francese²⁵, con l'unica rilevante differenza della soppressione dell'istituto della giuria popolare ritenuto da Napoleone non adatto al carattere degli italiani²⁶. Il nuovo ordinamento giudiziario entrò in effettivo vigore il 1 ottobre 1808 (deli-

²² M. MONTORZI, *Il caso della Toscana: una terra di diritto giurisprudenziale e forense di fronte alla cultura ed alle tensioni dell'omologazione codicistica*, in M. MONTORZI, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, 2006, 147 ss., in particolare 149 ss.

²³ Sulle conseguenze politico-istituzionali della dominazione e della legislazione francese in Toscana e nella penisola italiana si vedano per tutti P. DEL GIUDICE, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, in *Storia del diritto italiano*, Firenze, 1969, II, 145 ss.; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime al fascismo*, Torino, 2007, 113 ss.; C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, 12^a ed., Bari, 2008, 132 ss.; M. MONTORZI, *Il caso della Toscana*, cit.

²⁴ Così fu sancito il 20 marzo 1808 dalla Giunta straordinaria di Toscana, in esecuzione del decreto Imperiale del 19 febbraio dello stesso anno; cfr. C. MASI, *I codici francesi nella Toscana napoleonica*, in *Bollettino Storico Livornese*, 1954, 254 ss., in particolare 255, ove si legge anche la trascrizione del processo verbale della pubblicazione del Codice Napoleone.

²⁵ Il decreto della Giunta del 16 agosto 1808, aboliva tutti «i tribunali civili, criminali e di polizia [...] e ogni altra autorità rivestita da qualsivoglia legge di Toscana del potere giudiziario, sia civile o criminale o di polizia; [...] ogni diritto di giurisdizione temporale attribuita al Sacro collegio, ai vescovi, capitoli e altre corporazioni ecclesiastiche; [...] tutte le corporazioni d'ufficiali legali, tutti i collegi di avvocati e tutte le istituzioni di similnatura (*sic!*) che servano all'istruzione e alla prosecuzione degli affari presso i tribunali attuali». In *Bollettino delle leggi e decreti imperiali e deliberazioni della Giunta di Toscana pubblicate nei dipartimenti dell'Arno, dell'Ombro e del Mediterraneo*, Firenze, III, 11.

²⁶ Nelle diverse sedi di giudicatura furono istituiti gli uffici del Giudice di Pace, i Tribunali di Prima Istanza, i Tribunali di Commercio, le Corti di Appello ed alcuni tribunali competenti per i reati militari, di natura politica o di particolare gravità. Al vertice stava la Corte di Cassazione, con sede a Parigi, che giudicava, in estrema istanza, senza entrare nel merito, solamente su vizi di forma o violazione di legge; cfr. *Bollettino delle leggi e decreti imperiali*, cit., III, 79; M. MONTORZI, *Il caso della Toscana*, cit., 151; M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative*, cit., 121.

berazione del 5 settembre 1808)²⁷, mentre i giudici erano già stati scelti dalla Giunta, nella seduta del 26 agosto dello stesso anno²⁸, attraverso una selezione che, come ha osservato Mario Montorzi, «si risolse piuttosto nella conferma, almeno nella massa delle terminazioni periferiche dell'apparato, del preesistente personale giudiziario»²⁹.

Molte furono le novità introdotte dal Code civil, soprattutto in materia di diritto successorio nell'ambito del quale, più che in altri settori privatistici, vennero concretizzati i principi di libertà ed uguaglianza affermati dalla Rivoluzione³⁰. Lo stesso avvenne per le sostituzioni fedecommissarie delle quali l'art. 896 prevede l'abolizione, sanzionando con la nullità qualsiasi disposizione *inter vivos* e *mortis causa* che le avesse contenute. Il divieto codicistico, che di fatto fu meno drastico di quanto possa sembrare, venne applicato in Toscana in maniera rigorosa.

La Giunta straordinaria, difatti, nella seduta dell'11 luglio 1808³¹, richiamando gli articoli 3 e 896 del Codice, decretò la pubblicazione delle leggi francesi del 25 ottobre e del 14 novembre 1792 che sancivano il divieto assoluto di costituzione dei fedecommissi, senza alcun rispetto per i diritti quesiti³².

Nello Stato toscano, in questo modo, sulla base del principio *leges posteriores ad priores pertineant nisi contrariae sint*, furono revocati sia l'art. 897 del Codice, che ammetteva la possibilità di istituire fedecommissi di primo

²⁷ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali*, cit., III, 187 ss.

²⁸ *Bollettino delle leggi e decreti imperiali*, cit., III, 171.

²⁹ M. MONTORZI, *Il caso della Toscana*, cit., 151.

³⁰ E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Torino, 1999, 3 ss.; P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia*, cit., 110 ss. Sulla disciplina successoria napoleonica e le sostituzioni fedecommissarie si veda tra gli altri J.L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français depuis 1804*, Paris, 1996, 30 ss.; A. COLIN, *Le droit de succession dans le Code civil*, in *Le Code civil 1804-1904. Livre du Centenaire*, Paris, 1904 [rist. an. Paris 2004], 295 ss. Sulla formazione di alcune delle norme destinate a confluire nel codice si veda il progetto analizzato da S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean- Baptiste Target (1789-1799)*, Milano, 1998, in particolare per la materia successoria, 314 s., e per le sostituzioni fedecommissarie, 315.

³¹ Deliberazione della Giunta di Toscana degli 11 luglio 1808. In *Bulletin des lois. Bollettino contenente le deliberazioni della Giunta di Toscana durante il periodo dell'annessione all'impero francese*, Firenze, 1808, I, bollettino n. 7.

³² Unica eccezione fu fatta per il chiamato al fedecommissio già nato che avesse ricevuto il beneficio della sostituzione: in questo caso il fedecommissio si sarebbe conservato durante il corso della sua vita senza, però, trasmissione ai suoi eredi. La soppressione dei fedecommissi venne chiesta dagli Stati generali nei loro cahiers; cfr. B. BRUGI, *Fedecommissio (diritto intermedio)*, cit., 645; *Lois et actes du gouvernement*, VI, Parigi, 1807, 119 s. e 123; *Bulletin des lois*, cit., I, bollettino n. 7.

grado³³, sia il decreto imperiale del primo marzo 1808, che in esecuzione del 14 agosto 1806³⁴, rese ereditari i titoli nobiliari in ragione della costituzione di maggiorascati³⁵, distinguendoli in *majorats de propre mouvement* e *majorats sur demande*³⁶. Tutte eccezioni che in Francia, di fatto, andarono ad annullare quasi completamente il divieto di sostituzioni ma che non riuscirono ad avere vigore in Toscana, dove diversamente da altre provincie italiane³⁷, venivano in questo modo spazzati via tutti i privilegi

³³ Art. 897. «Sono eccettuate dall'articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle». In particolare, secondo il disposto dell'art. 1048, il padre e la madre potevano *donnés* i propri beni, con atti *inter vivos* o *mortis causa*, ai loro figli con l'obbligo di restituzione a favore di tutti i loro discendenti nati e da nascere di primo grado. In caso di morte senza figli, la disposizione poteva essere fatta nei confronti dei fratelli o delle sorelle e, in questa ipotesi, l'obbligo di restituzione era a vantaggio di tutti i loro discendenti, di primo grado, nati e da nascere (art. 1049). Se il gravato di restituzione a favore dei figli moriva lasciando figli di primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi avrebbero percepito quanto dovuto al loro padre per diritto di rappresentazione (art. 1051).

³⁴ Senatoconsulto del 14 agosto 1806, in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, IV, *Bulletin des lois* n. 112, provvedimento n. 1823, Paris, Janvier 1807, 429 ss.; mentre il Décret Imperial concernant les Majorats, au palais des Tuileries, le 1er Mars 1808, si trova in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, VIII, *Bulletin des lois* n. 186, provvedimento n. 3207, Paris, Août 1808, 180 ss. Entrambi i provvedimenti si possono leggere anche in P.A. MERLIN, *Dizionario universale ossia ragionato di questioni di giurisprudenza e questioni di diritto. Versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione dell'avvocato Filippo Carillo*, voce *Majorasco*, VIII, Venezia, 1838, 362 ss.

³⁵ «La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés». Décret Imperial concernant les Majorats, au palais des Tuileries, le 1er Mars 1808, in *Bulletin des lois*, cit.; ed anche in P.A. MERLIN, *Dizionario universale*, cit., 362 ss.

Il Metternich, nelle sue *Mémoires documents et écrits divers*, dopo aver citato alcuni esempi della munificenza di Napoleone nei confronti dei marescialli, dei generali, e della guardia imperiale, indica come obiettivo perseguito dall'imperatore la creazione di una "nouvelle noblesse": "En effet, l'Empereur a l'intention de rattacher à son trône un grand nombre de citoyens par la création de titres héréditaires, par la concession de fiefs et par l'établissement de majorats dans les familles"; in R. METTERNICH, *Mémoires documents et écrits divers*, Paris, 1880, I, 298 ss.

³⁶ Décret Imperial concernant les Majorats, au palais des Tuileries, le 1er Mars 1808, in *Bulletin des lois*, cit., titolo II, sezione I, artt. 25-34. Sulla legislazione francese del periodo in materia di fedecommesso v. per tutti J.L. HALPÉRIN, *Histoire du droit privé français*, cit., 111 ss.

³⁷ Come ad esempio Napoli ed il Piemonte dove venne ammessa la costituzione di maggiorascati; cfr. Legge 21 dicembre 1809, in *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli. Anno 1809 da luglio a tutto dicembre*, 2^a ed., provvedimento 522, Napoli, 1813, 1096 ss.;

ed i diritti in materia di fedecommesso sopravvissuti alla legislazione leopoldina ed ai governi successivi³⁸.

In realtà, nonostante la bibliografia 'tradizionale', si fermi a questi provvedimenti, l'attività legislativa anche in Toscana non si arrestò qui: nei mesi di ottobre e di dicembre dello stesso anno, la Giunta ratificò due decreti imperiali del 24 giugno 1808 concernenti i diritti di registrazione e di trascrizione dei maggiorascati e l'istruzione delle domande ad essi relative³⁹. Non solo, anche nel periodo della reggenza della principessa Elisa⁴⁰, altre disposizioni a tutela dell'istituto furono emanate dall'imperatore, come ad esempio l'avviso del Consiglio di Stato del 30 gennaio 1811 sull'amministrazione dei beni oggetto di maggiorascato in pendenza della minore età del titolare⁴¹; il Decreto Imperiale dell'11 giugno 1811 sulla sede dei beni oggetto di maggiorascati⁴², un altro del 24 agosto 1812 sulla pensione a favore delle vedove dei titolari di maggiorascati⁴³, ed infine varie altre disposizioni sui maggiorascati istituiti sul domaine extraordinaire⁴⁴.

per il Piemonte si veda il Settimo statuto costituzionale sui titoli e maggioraschi del Regno e relativo decreto entrambi del 21 settembre 1808. Questi due testi si possono leggere in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia. Anno 1808 dal primo giugno al 31 dicembre 1808*, parte II, provvedimenti 300 e 301, Milano, 1809, 824 ss.

³⁸ Durante il periodo napoleonico furono aboliti anche i fedecommessi aventi ad oggetto i luoghi di Monte. Questi ultimi, infatti, rientrando nel programma di liquidazione del debito pubblico, furono rimborsati su ordine di Napoleone; cfr. A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana*, II, cit., libro IX, cap. 10, § 6, 704 ss.; R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana*, cit., 129 ss.

³⁹ Deliberazione della Giunta Straordinaria di Toscana, seduta del 24 ottobre 1808, in *Bulletin des lois*, cit., X, bollettino n. 93; e Deliberazione della Giunta Straordinaria di Toscana, seduta del 12 dicembre 1808, in *Bulletin des lois*, cit., XII, bollettino n. 111.

I due provvedimenti di Napoleone del 24 giugno 1808 descrivono in maniera puntuale e precisa i requisiti formali necessari per gli atti costitutivi dei maggiorascati previsti dal senatoconsulto del 14 agosto 1806 e dal decreto del 1° marzo 1808; cfr. P.A. MERLIN, *Dizionario universale*, cit., 569 s.

⁴⁰ La principessa Elisa ebbe una relativa autonomia nel governo statale, che veniva esercitato sotto l'occhio della vigile burocrazia imperiale; cfr. R.P. COPPINI, *Il Granducato di Toscana*, cit., 97 ss.

⁴¹ In *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XIV, *Bulletin des lois* n. 349, Paris, Juillet 1811, provvedimento n. 6505.

⁴² In *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XIV, *Bulletin des lois* n. 375, provvedimento n. 6914.

⁴³ In *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XVII, *Bulletin des lois* n. 447, Paris, Janvier 1813, provvedimento n. 8210.

⁴⁴ Nello specifico: Decreto Imperiale del 14 ottobre 1811 in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie IV, XV, *Bulletin des lois* n. 398, Paris, Janvier 1812, provvedimento n. 7377; Decreto Imperiale del 22 dicembre 1812, in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, serie XVII, *Bulletin des lois* n. 457, Paris, Janvier 1813, provvedimento n. 8421; Decreto Imperiale del 4 luglio 1813, in *Bulletin des lois de l'Empire Français*, XIX, *Bulletin des lois* n. 511, Paris,

Questa ulteriore attività normativa potrebbe far pensare ad una reintroduzione anche nel Granducato – ormai a tutti gli effetti parte dell'Impero – del fedecommissario o delle sue due specie della primogenitura e del maggiorascato⁴⁵. Di fatto, queste disposizioni nel territorio toscano rimasero lettera morta: la prassi, infatti, continuò a portare avanti la politica fedecommissaria adottata da Pietro Leopoldo, che aveva sancito il divieto di istituire fedecommissi, primogeniture e maggiorascati per tutte le classi sociali. A differenza di Napoleone, per il Granduca illuminato, non sussisteva alcun motivo di rilevanza politica che giustificasse in capo alla nobiltà il privilegio di istituire fedecommissi per la sua conservazione: una nobiltà immobile con grandi ricchezze territoriali, sempre uguali e costanti, altro non era che il risultato di un vecchio pregiudizio nonché una illusione. La costituzione dei fedecommissi doveva essere vietata nei confronti di tutti, al fine di favorire la prosperità del commercio e dell'agricoltura dello Stato⁴⁶.

In questo modo, nel Granducato, i principi di libertà e di uguaglianza successoria fatti propri dalla Rivoluzione francese trovarono maggior riscontro che in Francia.

3. *Il fedecommissario nei verbali di udienza della Corte di Appello di Firenze*

Un'importante testimonianza di questo atteggiamento di chiusura della prassi toscana alla reintroduzione del fedecommissario nel Granducato è data dai verbali e dai provvedimenti⁴⁷ delle udienze della Corte di Appello (in seguito Corte Imperiale) di Firenze⁴⁸. Se ci inoltriamo nella lettura di

Janvier 1814, provvedimento n. 9419; Decreto Imperiale dell'11 novembre 1813, *Bulletin des lois de l'Empire Français*, XIX, *Bulletin des lois* n. 537, provvedimento n. 9867.

⁴⁵ Sulla distinzione tra primogenitura e maggiorascato quali specie del fedecommissario, mi permetto di rinviare a C. GALLIGANI, *L'ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa 2009, nello specifico 9 ss.

⁴⁶ G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico pratico*, cit., 244 s.

⁴⁷ Fino all'udienza del 13 maggio 1809, tutti i verbali ed i provvedimenti furono redatti in due lingue: francese e italiano. I provvedimenti a volte culminano in un atto decisivo e definitivo, avente forza e forma di sentenza, altre volte formalizzano in un semplice verbale solo la decisione 'provvisoria' con il rinvio delle parti ad una udienza successiva. Nel registro non viene fatta differenza formale tra deliberato definitivo e deliberato provvisorio.

⁴⁸ La Corte Imperiale assunse le competenze della Corte di Appello nel 1811 e le continuerà a svolgere fino alla Restaurazione. La Corte di Appello, poi Corte Imperiale, si componeva di un primo presidente, un presidente e ventidue giudici, coadiuvati da sei auditori, da un procuratore generale (poi imperiale), un sostituto ed un cancelliere. In sede

questi documenti ⁴⁹, ci accorgiamo che i giudici di merito che si alternarono nell'esercizio della funzione giurisdizionale – probabilmente perché come sopra riportato le persone rimasero quelle del preesistente apparato amministrativo –, furono molto attenti e fortemente legati al divieto di fedecommissio introdotto dalla legislazione granducale e confermato dalla nuova normativa francese.

Del resto, la stanchezza dell'istituto si percepisce chiaramente sia dal contenuto dei verbali molto scarni e privi di allegazioni dottrinali e giurisprudenziali, sia dall'oggetto del contendere, ormai ridotto a solo due aspetti della fattispecie successoria: lo scorporo dei beni e la purificazione del vincolo.

Così, a titolo di esempio, nel procedimento che oppose il chiamato al fedecommissio (il possidente fiorentino signor Alamanno Da Filicaia) alla massa dei creditori del fu Conte Camillo Martini (erede gravato), ove la Corte venne chiamata a pronunciarsi sulla validità dello scorporo dei beni fedecommissari, alienati per il soddisfacimento dei debiti del Conte.

In primo grado, evidentemente, il Da Filicaia aveva tentato di far dichiarare l'esistenza del fedecommissio, proponendo domanda rivolta ad ottenere l'invalidità dello scorporo autorizzato al Conte Martini con sentenza 26 settembre 1800, e sanzionato, come richiesto dal diritto comune, con sovrano rescritto. La domanda non fu accolta, ed il Da Filicaia, soccombente, decise di proporre appello contro la sentenza, citando in giudizio i creditori che avevano beneficiato di quanto ricavato dall'alienazione dei beni scorporati.

La Corte, con provvedimento «enregistré à Florence le 26 Juin 1809» ⁵⁰, rigettò l'appello, riconobbe pieno effetto alla sentenza del soppresso Magistrato Supremo di Firenze del dì 23 settembre 1808, e condannò l'appellante alle spese del giudizio.

Le argomentazioni addotte dal collegio giudicante, molto sintetiche e sommarie, si basano su due considerazioni: la prima, che la sopravvenienza di beni liberi fa resistenza agli scorpori sussidiari non ancora consumati, ma non anche a quelli assoluti e facoltativi rispetto ai quali, perché la proprietà

giudicante, le sentenze dovevano essere emesse da almeno sette giudici. Ad essa pervenivano gli appelli contro le sentenze civili dei Tribunali di Prima Istanza e di quelli di Commercio dei dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo. Inoltre, la Corte aveva giurisdizione nelle materie ad essa demandate dal codice di procedura civile e dalle leggi e ordini emanati dall'Imperatore; cfr. *Bollettino delle leggi e decreti imperiali*, cit., III, 59 ss.

⁴⁹ I documenti analizzati si riferiscono all'attività svolta dalla Corte negli anni dal 1809 al 1811; in realtà lo spoglio avrebbe dovuto riguardare anche il periodo successivo (1812-1814), ma ciò non è stato possibile in quanto i pezzi archivistici non sono consultabili, a causa dei danni riportati a seguito dell'alluvione del secolo scorso. ASFi, *Corte d'Appello*, 26, 27 e 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anni 1809, 1810, 1811.

⁵⁰ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 110, c. 244r.

possa dirsi obbligata, «basta il volere del concedente o la determinazione del facoltatario esternata con atti positivi capaci di denotare che l'animo suo fu quello di valersi dei beni scorporabili a pro dei creditori»⁵¹. La seconda, che la morte dell'erede gravato, sopravvenuta prima della totale consumazione dello scorporo, non comporta alcuna alterazione e variazione dell'obbligazione contratta in quanto, nel caso presente, vi è una dichiarazione di animo del *de cuius* «bastante a somministrare ai creditori medesimi un gius quesito» sopra i beni affetti alla loro soddisfazione⁵².

In sostanza, potremmo dire, la questione venne risolta dalla Corte in 'fatto', senza alcun richiamo al diritto, dando forse ormai per assodata la disciplina di diritto comune che, tra i casi di alienazione dei beni oggetto di fedecommissato per il pagamento dei debiti, considerava valida quella fatta con «la deroga o dispensa del principe sovrano», purché fosse richiesta dal gravato con ferma intenzione e venisse osservata la forma della grazia e l'impiego del prezzo⁵³. Regole, queste sugli scorpori, che si erano rese sempre più necessarie per ovviare ai danni generati dal fedecommissato nei confronti dei creditori e che nel Settecento, almeno in Toscana, furono sanzionate dalla legislazione sovrana⁵⁴.

Una seconda interessante questione è quella che vide i tribunali toscani impegnati nel doversi pronunciare sopra una richiesta di scorporo di beni fedecommissari per la costituzione di dote⁵⁵.

⁵¹ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 110, c. 244r.

La Corte tornerà sull'argomento, ribadendo quanto affermato, anche nel verbale di udienza della causa Torracchi e Giacomelli (1 agosto 1810), in ASFi, *Corte d'Appello*, 27, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1810, procedimento n. 585, c. 168r.

⁵² ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 110, c. 244r.

⁵³ «L'ultimo caso della valida alienazione sarà quello che si faccia con la deroga o dispensa del principe sovrano, ovvero di quel magistrato, il quale (secondo le leggi, o gli stili del paese) abbia in ciò la sufficiente facoltà. [...] Si dovrà vedere, se si siano narrate al principe fedelmente tutte le circostanze del fatto, o no, sicché possa cadere il dubbio del difetto dell'intenzione, il quale annulla la grazia. Come ancora, se si sia bene osservata la forma della grazia, e particolarmente circa il modo di fare l'alienazione, ovvero circa l'impiego del prezzo». Cfr. G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, libro X, cap. 31, Firenze, 1839, 120.

⁵⁴ Legge 22 giugno 1747, cit., §§ 23-25 e Rescritto 11 gennaio 1751. Quest'ultimo consultabile in L. CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., XXVI, 303 s.

Presumibilmente nel caso di specie, detta legislazione non viene richiamata perché i debiti erano stati contratti prima del 1747.

⁵⁵ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 172, cc. nn

Il ricorso in appello fu formulato per accertare il diritto di scorporo, sopra un fedecommissario trasversale, a favore dei figli della signora Caterina Vannucci, a titolo di restituzione della dote della defunta madre.

La soluzione della controversia apparve semplice ai giudici della Corte che, in poche righe, richiamando la legge del 1747 negarono tale diritto, ricordando le regole interpretative osservate in Toscana in materia fedecommissaria. In particolare, nel confermare la sentenza di primo grado, il tribunale dopo aver richiamato il provvedimento del granduca Francesco Stefano che «in deroga al Gius Comune ed alla volontà dei disponenti»⁵⁶ aveva permesso l'alienazione dei beni fedecommissari per causa dotale⁵⁷, non mancò di sottolineare, a sostegno della propria decisione, che per erede gravato o possessore del fedecommissario «doveva intendersi quello, che tale fu al tempo della pubblicazione del Cesareo editto [...] e ciò tanto per la lettera che per il senso di detta legge, coerentemente alle regole di ragione che in materia esorbitante e correttoria del Gius Comune obbligano alla più stretta interpretazione»⁵⁸.

Su questa argomentazione, i giudici di appello rigettarono la domanda proposta, in quanto l'erede gravato non possedeva il fedecommissario al tempo della pubblicazione della sopra richiamata legge, perché «già mancato di vita prima dell'anno 1720»⁵⁹ ed anche suo figlio – parte appellata nel presente giudizio – avendo rinunciato all'eredità paterna ed avita, non poteva «essere soggetto alle obbligazioni dei suoi antecessori»⁶⁰. In sostanza, in attuazione del noto e fondamentale principio *tempus regit actum*, la Corte applicava le regole della legislazione patria, essendo i fatti accaduti «anteriori alla pubblicazione delle leggi francesi»⁶¹.

⁵⁶ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 172, c. nn.

Sulla questione dell'alienabilità dei beni fedecommissari per la costituzione della dote delle donne discendenti dal fedecommittente nella dottrina e giurisprudenza di diritto comune, v. G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit., libro VI, cap. 5, 54 ss.

⁵⁷ Come già detto, la norma permise l'alienazione attuale o potenziale dei beni fedecommissari per causa dotale (costituzione, restituzione, aumento convenuto nel contratto di matrimonio) in qualunque fedecommissario ascendente o trasversale in favore delle figlie o delle nipoti *ex filio* dell'erede gravato o possessore del fedecommissario. Legge 22 giugno 1747, cit., § 21.

⁵⁸ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 172, c. nn.

⁵⁹ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 172, c. nn.

⁶⁰ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 172, c. nn.

⁶¹ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 131, c. nn.

Così sentenziando, i decidenti continuarono a seguire le orme dei loro predecessori, che bene avevano compreso lo spirito della legge del primo granduca lorenese⁶².

Diverse, inoltre, furono le cause introdotte presso i tribunali toscani in cui si chiedeva l'accertamento dell'esistenza di fedecommissi: se da un lato si dovevano tutelare il libero commercio, la circolazione dei beni e le pretese dei terzi, dall'altro, seppur nel rispetto della normativa, non si poteva eludere la volontà del testatore che, nel diritto comune, non solo dettava la legge che andava a regolare i tempi ed i modi della destinazione dei beni, ma anche la sua disciplina⁶³.

Sotto questo profilo, un caso interessante è quello avente ad oggetto un testamento redatto, il 26 marzo 1643, da Francesco del fu Desiderio Desideri, con il quale era stato indotto un fedecommissso con l'eccezione dalla vocazione di «quelli tra i discendenti di Desiderio Desideri, che si fossero trovati nel possesso del majorasco»⁶⁴, istituito nell'anno 1590, da un avo del fedecommittente.

A seguito della lite sorta tra Otto Desideri, discendente e già possessore del maggiorasco, e la massa dei creditori del defunto avvocato Vincenzo Desideri⁶⁵, anche lui discendente della casata, gli organi giudiziari – il Magistrato Supremo in primo grado e la Corte di appello in secondo – furono chiamati a pronunciarsi sul diritto del signor Otto alla sostituzione fedecommissaria.

Le soluzioni che vennero date nei due gradi del giudizio furono differenti: mentre infatti il Magistrato Supremo di Pistoia escluse il signor Otto dal fedecommissso⁶⁶, la Corte, revocò la sentenza di primo grado in tutte le sue parti.

I giudici del riesame, dopo aver preso atto della disposizione testamentaria, ricordando come in tutte le successioni *mortis causa*, non escluse quelle per fedecommissso, l'abilità o meno a succedere si determina unicamente

⁶² La Legge di Francesco Stefano venne elogiata anche da Ludovico Antonio Muratori nella sua opera *Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi, trattato di Ludovico Antonio Muratori, bibliotecario del Serenissimo Signor Duca di Modena*, Lucca, 1749, 53 ss.

⁶³ Dottrina e giurisprudenza erano unanimi nell'affermare che «*in fideicommissis, et generaliter in ultimis voluntatibus, praecipue spectanda servandaque est testatoris voluntas nedom expressa per verba sed et tacita ex coniecturis colligibilis, nam taciti et expressi pare est virtus*»; cfr. A. TARTAGNI, *Consilia*, libro IV, cons. 100, n. 5, Ex Officina Damiano Zenari, Venetiae, 1578, 79v.

⁶⁴ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 176, c. 261r.

⁶⁵ La morte dell'avvocato Vincenzo Desideri era avvenuta nel 1807, ovvero prima dell'entrata in vigore in Toscana del Code.

⁶⁶ Null'altro sappiamo della decisione del Magistrato Supremo di Pistoia che viene solo citata nella sentenza della Corte di appello; cfr. ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 176, c. 265v.

il giorno dell'apertura della successione, senza curare l'eventuale incapacità concorsa anteriormente, sottolineavano come la sostituzione contenuta nel testamento di Francesco Desideri fosse una «vocazione abituale di tutta la collettività» e pertanto, faceva nascere nei chiamati un diritto che sarebbe venuto meno solo dal possesso di fatto dei beni sottoposti al maggiorascato, dichiarato incompatibile con il fedecommesso dividuo. Tale ultima condizione, a detta dei giudici del riesame, non si era verificata in quanto il maggiorascato si era ormai estinto e risolto «a norma della Toscana legge del mille settecento quaranta sette»⁶⁷ per il passaggio dei beni nei quattro possessori, con conseguente perdita della titolarità in capo all'appellante «unico maschio superstite della famiglia Desideri»⁶⁸. Del resto, insisteva la Corte, anche il favore che il disposto della legge del 1747 riservava alla libertà dei beni non era di ostacolo alla domanda di immissione nei beni fedecommissari proposta dal signor Otto, in quanto la prova del fedecommesso era «assistita dalla lettera del testamento e dalle regole ormai canonizzate dai tribunali»⁶⁹; e inoltre non era stato provato che i beni sottoposti al fedecommesso, diversamente dal maggiorascato, avevano fatto il passaggio in tutto e in parte nelle quattro teste, così come preteso dagli appellati.

Sulla base di queste motivazioni, la Corte, a salvaguardia delle tavole testamentarie, ordinava la restituzione del fedecommesso a favore del signor Otto Desideri, dichiarandone la purificazione in capo alla sua persona.

Come aveva più volte ribadito la Rota Fiorentina, in virtù delle leggi toscane proibitive delle sostituzioni fedecommissarie, gli atti testamentari dovevano essere interpretati in modo da salvare, in qualunque maniera, le ultime volontà dei defunti⁷⁰, seppur nel rispetto della *voluntas principis*.

Ancora una volta la causa veniva risolta con l'applicazione della legge del 1747, a conferma del fatto che il fedecommesso, in terra toscana, ormai era un istituto obsoleto.

Ciò nonostante, non mancano procedimenti che, per la loro soluzione, richiesero l'applicazione della novella normativa francese che, una volta

⁶⁷ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 176, c. 265r.

⁶⁸ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 176, c. 265v.

⁶⁹ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 176, c. 265v.

⁷⁰ Ruota Fiorentina, *Bovianensis praetensae substitutionis, fidecommissariae diei 24 Martii* 1830, in *Tesoro del Foro Toscano o sia raccolta delle decisioni del Supremo Consiglio e delle Regie Ruote civili delle prime appellazioni di Toscana opera dell'Avvocato Lorenzo Cantini*, I-LIV, Firenze, 1820-1840, nello specifico XXVII, decisione 23, 190.

estesa anche alla Toscana, almeno in materia fedecommissaria non venne rifiutata dai tribunali.

Un esempio è quello di una causa avente ad oggetto dei beni provenienti da un fedecompresso, istituito con atto di ultima volontà l'11 agosto 1622. Detti beni, dopo diversi passaggi, erano entrati nel possesso dell'appellante, signor Francesco Maria Casalini, e dichiarati liberi dal vincolo nella sua persona sotto «l'impero del Codice Napoleone»⁷¹. Il debitore, prima della liberazione dei beni fedecommissari, non avendo più liquidità per pagare i suoi creditori, era ricorso all'istituto della cessione giudiziaria, ora regolata dal Code⁷². Ottenuta la purgazione del fedecompresso, l'appellante sosteneva la non cedibilità dei beni liberati, per «aver fatta la cessione dei beni ad un'epoca in cui erano in vigore le leggi Romane»⁷³ che, in mancanza di diverse disposizioni, diventavano parte integrante dei contratti stipulati sotto il loro impero, per tacito consenso dei contraenti.

La Corte, andando a confermare la sentenza del Tribunale di prima istanza di Firenze, rigettò il ricorso in appello, sottolineando che il disposto delle leggi romane e degli statuti, nel caso *de quo*, non poteva essere applicato perché «la cessione dei beni fatta giudizialmente, alla quale i creditori non hanno potuto ricusare di acconsentire con quelle precise condizioni volute dal cedente, e prescritte dalla legge»⁷⁴, era un atto necessario, e non una concessione meramente volontaria. L'art. 1270 del Code, che faceva una chiara distinzione tra cessione volontaria e cessione giudiziale⁷⁵, in riferimento a quest'ultima, esimeva il debitore esclusivamente dall'arresto personale, prevedendo, nel caso in cui i beni ceduti non fossero stati sufficienti all'estinzione del debito, l'obbligo di cessione degli eventuali nuovi beni acquistati.

D'altra parte, ricordava la Corte, la legge del 7 ventoso anno dodici⁷⁶

⁷¹ ASFi, *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 51, c. 224v.

⁷² La cessione giudiziaria era regolata dagli artt. 1268, 1269 e 1270 del Codice Napoleone e consisteva in un beneficio che la legge accordava al debitore di buona fede ed insolubile per causa di un infortunio al quale, per conservare la libertà personale, era permesso di fare giudizialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai creditori, nonostante qualunque stipulazione contraria (art. 1268).

⁷³ ASFi, *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 51, c. 224v.

⁷⁴ ASFi, *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 51, c. 224v.

⁷⁵ Artt. 1266, 1267, 1268 Code Napoléon.

⁷⁶ Per il calendario gregoriano: legge del 27 febbraio 1804. La legge citata non corrisponde con quella pubblicata sul *Bulletin des lois de la République Française*, serie III, IX, *Bulletin des lois* n. 347, Paris, Floreal XII, provvedimento n. 3636, 520 ss.

all'art. 7 sanciva il «savissimo concetto di non lasciar concorrere ad un tempo sulla stessa materia due diverse legislazioni aventi ambedue carattere, e forza di legge, ed atte ad introdurre, o mantenere quella difformità di giurisprudenza, che appunto si volle abolire colla (*sic!*) pubblicazione del Codice»⁷⁷.

Infine, sempre in applicazione della nuova normativa, il collegio giudicante rigettò anche la domanda, formulata dai figli dell'appellante, volta all'accertamento del diritto di alimenti nascente dal fedecommissio: anche sotto questo profilo i giudici del riesame ribadivano che il riconoscimento di tale diritto avrebbe urtato «nella disposizione generale della legge per cui tutte le sostituzioni debbono assolutamente rimanere abolite, e senza effetto»⁷⁸.

Insomma, con la legge francese i fedecommissi ormai avevano perso qualunque tutela privilegiata e non formavano più un patrimonio differente.

Ormai, l'autorevole giurisprudenza toscana era schierata a favore della libera circolazione dei beni, nella convinzione che «in difetto di un espresso e necessariamente argomentabile fidecommissio deve sempre risponderci per la libertà dei beni»⁷⁹.

Il lungo cammino del fedecommissio – in tutte le sue specie⁸⁰ –, che per secoli aveva dominato la storia delle successioni *mortis causa*, in Toscana era ormai giunto al suo traguardo.

L'estensione della vigenza del Code civil des *français*, in materia fedecommissaria, non fece altro che andare a completare quel percorso già intrapreso, nel secolo precedente, con le leggi dei Lorena, che per prime avevano dato un duro colpo all'istituto. La giurisprudenza toscana, per

⁷⁷ ASFi, *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 51, c. 225r.

⁷⁸ ASFi, *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 51, c. 226r.

Con molta probabilità il riferimento è alla legge del 14 novembre 1792, pubblicata dalla Giunta straordinaria l'11 luglio 1808, che, come detto, sancì il divieto assoluto dei fedecommissi.

In altri due procedimenti la Corte applica sia la legge antica che la nuova facendo molta attenzione al tempo in cui avvennero i fatti contestati; cfr. ASFi, *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 891, cc. 213r-215v.; e *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 131, cc. nn.

⁷⁹ ASFi, *Corte d'Appello*, 26, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1809, procedimento n. 104, cc. nn.

⁸⁰ Nel materiale di archivio analizzato, due soli sono i procedimenti aventi ad oggetto una primogenitura ed un maggiorascato costituiti nei secoli antecedenti l'entrata in vigore della legge leopoldina e della legislazione francese. Cfr. ASFi, *Corte d'Appello*, 27, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1810, procedimento n. 504, cc. 127r-128r; *Corte d'Appello*, 28, *Registro di sentenze, Prima sezione*, anno 1811, procedimento n. 913, cc. 145v-146v.

quanto riguarda le sostituzioni fedecommissarie, accolse il suo dettato che andava a semplificare una materia assai intricata, «generatrice di molte liti e di questioni legali⁸¹».

In realtà, il fedecommissario continuerà ad animare le aule giudiziarie finanche nel periodo della Restaurazione⁸²; ma i tempi ormai erano cambiati e non c'era più spazio per un istituto di Ancien Régime.

⁸¹ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit., III, libro X, cap. 1, n. 6, 133.

⁸² Sulle sostituzioni fedecommissarie nel periodo della Restaurazione antinapoleonica, mi permetto di rinviare a C. GALLIGANI, *L'epilogo d'una «istituzione de' vecchi tempi»*. Alcune riflessioni sul fedecommissario in Toscana durante la Restaurazione, in *Iura Communia. Studi in onore di Mario Montorzi*, a cura di D. EDIGATI-M.P. GERI, Pisa, 2022, 269 ss.

Volumi pubblicati

1. V. CASAMASSIMA, *L'opposizione in Parlamento. Le esperienze britannica e italiana a confronto*, 2013, pp. XXII-546.
2. F. BIONDI DAL MONTE, *Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali*, 2013, pp. XVI-320.
3. AA.VV., *Libertà dal carcere, libertà nel carcere*, 2013, pp. XXVIII-452.
4. AA.VV., *Internet e Costituzione*, 2014, pp. X-374.
5. F. AZZARRI, *Res perit domino e diritto europeo. La frantumazione del dogma*, 2014, pp. XVIII-446.
6. C. MURGO, *Il tempo e i diritti. Criticità dell'istituto della prescrizione tra norme interne e fonti europee*, 2014, pp. XII-292.
7. E. NAVARRETTA (a cura di), *La metafora delle fonti e il diritto privato europeo. Giornate di studio per Umberto Breccia*, Pisa, 17-18 ottobre 2013, 2015, pp. XVI-224.
8. M. NISTICÒ, *L'interpretazione giudiziale nella tensione tra i poteri dello Stato. Contributo al dibattito sui confini della giurisdizione*, 2015, pp. XIV-326.
9. AA.VV., *Stupefacenti e diritto penale: un rapporto di non lieve entità*, a cura di G. MORGANTE, 2015, pp. XII-276.
10. M. PASSALACQUA (a cura di), *Il «disordine» dei servizi pubblici locali. Dalla promozione del mercato ai vincoli di finanza pubblica*, 2015, pp. XVIII-398.
11. C. FAVILLI, *La responsabilità adeguata alla famiglia*, 2015, pp. XVI-528.
12. L. PASQUALI, *Multilinguismo negli atti normativi internazionali e necessità di soluzioni interpretative differenziate*, 2016, pp. X-198.
13. M. DEL CHICCA, *La pirateria marittima. Evoluzione di un crimine antico*, 2016, pp. X-294.
14. G. DE FRANCESCO-E. MARZADURI (a cura di), *Il reato lungo gli impervi sentieri del processo*, Atti dell'Incontro di studi svoltosi a Pisa il 26 febbraio 2016, 2016, pp. X-222.
15. A. LANDI-A. PETRUCCI (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, vol. I, *La prospettiva storica*, 2016, pp. X-242.
16. I. BELLONI-T. GRECO-L. MILAZZO (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica*, vol. II, *La prospettiva filosofica: teorie dei diritti e questioni di fine vita*, 2016, pp. XII-164.

17. A. FIORITTO (a cura di), *Nuove forme e nuove discipline del partenariato pubblico privato*, 2016, pp. XIV-490.
18. A. LANDI, *Dalla gratuità necessaria alla presunzione di onerosità*, I, *Il mutuo ad interesse dal tardo Diritto comune alla codificazione civile italiana del 1865*, 2017, pp. VIII-160.
19. A.M. CALAMIA (a cura di), *L'abuso del diritto. Casi scelti tra principi, regole e giurisprudenza*, 2017, pp. XII-276.
20. C. NAPOLI, *Spoils system e Costituzione. Contributo allo studio dei rapporti tra politica ed amministrazione*, 2017, pp. X-218.
21. C.J. PIERNAS-L. PASQUALI-F.P. VIVES (edited by), *Solidarity and Protection of Individuals in E.U. Law. Addressing new challenges of the Union*, 2017, pp. XVIII-326.

Nuova Serie

Monografie

22. G. DONADIO, *Modelli e questioni di diritto contrattuale antidiscriminatorio*, 2017, pp. X-214.
23. A. CASSARINO, *Il vocare in tributum nelle fonti classiche e bizantine*, 2018, pp. X-214.
24. E. BACCIARDI, *Il recesso del consumatore nell'orizzonte delle scienze comportamentali*, 2019, pp. VIII-256.
25. A. GRILLONE, *La gestione immobiliare urbana tra la tarda Repubblica e l'età dei Severi. Profili giuridici*, con prefazione di Luigi Capogrossi Colognesi, 2019, pp. XVIII-246.
26. M. PEDONE, *Per argentarium solve. Ricerche sul receptum argentarii*, 2020, pp. X-198.
27. F. PROCCHI, *Profili giuridici delle insulae a Roma antica. I. Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda Repubblica ed Alto impero*, 2020, pp. XXIV-248.
28. C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*, 2020, pp. XII-252.
29. G. DONADIO, *Gli accordi per la crisi di coppia tra autonomia e giustizia*, 2020, pp. X-206.
30. G. FAMIGLIETTI, *Il richiedente protezione internazionale davanti ai suoi "giudici"*, 2021, pp. X-294.
31. S. CAMPANELLA, *Malattia psichiatrica e pericolosità sociale: tra sistema penale e servizi sanitari*, 2021, pp. X-390.

32. A. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche nell'esperienza giuridica romana. I dati delle fonti e le più recenti vedute dei moderni*, 2021, pp. VIII-312.
33. M. MONTI, *Federalismo disintegrativo? Secessione e asimmetria in Italia e Spagna*, 2021, pp. VIII-456.
34. D. PERRONE, *La prognosi postuma tra distorsioni cognitive e software predittivi. Limiti e possibilità del ricorso alla "giustizia digitale integrata" in sede di accertamento della colpa*, 2021, pp. X-142.
35. A. MONTESANO, *Le assicurazioni marittime obbligatorie. Blue cards e attività di certificazione*, 2023, pp. XII-260.
36. G. BATTAGLIA, *Amici curiae e giudizio incidentale sulle leggi. Contributo allo studio della recente "apertura" della Corte, anche nella prospettiva della tutela multilivello dei diritti*, 2024, pp. XVI-232.
37. F. NUGNES, *Povertà abitativa e Costituzione. Nuovi itinerari di ricerca*, 2024, pp. VI-282.
38. G. SPANÒ, *Un modello islamico? Sistemi e paradigmi macro-comparati oltre la Rule of (Traditional) Law*, 2024, pp. VI-226.

Saggi e ricerche

1. E. NAVARRETTA, *Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica*, 2017, pp. XVI-228.
2. E. NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore. Diritti civili, diritti sociali, diritto al cibo e alla sicurezza alimentare*, 2017, pp. VI-298.
3. M. PASSALACQUA-B. POZZO (a cura di), *Diritto e rigenerazione dei Brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele*, 2019, pp. XXXII-744.
4. A. PETRUCCI (a cura di), *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, 2020, pp. XVIII-382.
5. A. MONTESANO (a cura di), *Sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino nelle Bocche di Bonifacio*, 2021, pp. XIV-322.
6. A. MONTESANO (a cura di), *Concessioni e trasporti. Procedure di affidamento e attività di vigilanza sulla gestione concessoria*, 2024, pp. VIII-176.
7. A. CASSARINO (a cura di), *Morte, discendenza, eredità. Una storia umana tra natura, cultura e diritto*, 2024, pp. VIII-232.

Atti di Convegno

1. E. NAVARRETTA (a cura di), *Effettività e Drittwirkung: idee a confronto. Atti del convegno di Pisa, 24-25 febbraio 2017*, 2017, pp. X-254.

2. A. PERTICI-M. TRAPANI (a cura di), *La prevenzione della corruzione. Quadro normativo e strumenti di un sistema in evoluzione*. Atti del convegno di Pisa, 5 ottobre 2018, 2019, pp. XIV-266.
3. G. DE FRANCESCO-A. GARGANI-D. NOTARO-A. VALLINI (a cura di), *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà (per Francesco Palazzo)*, Atti del Convegno di Pisa, 12 ottobre 2018, 2019, pp. XXII-282.
4. G. DE FRANCESCO-A. GARGANI-E. MARZADURI-D. NOTARO (a cura di), *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia*, Atti dell'incontro di studi di Pisa, 22 marzo 2019, 2020, pp. X-246.
5. V. PINTO (a cura di), *Crisi di impresa e continuità aziendale: problemi e prospettive*, Atti dell'incontro di studi, Pisa, 7 febbraio 2020, 2020, pp. X-190.
6. E. NAVARRETTA (a cura di), *La funzione delle norme generali sui contratti e sugli atti di autonomia privata. Prospettive di riforma del Codice civile*, Atti del Convegno, Pisa, 29, 30 novembre e 1° dicembre 2018, 2021, pp. XII-428.
7. M. BEVILACQUA-L. NOTARO-G. PROFETA-L. RICCI-A. SAVARINO (a cura di), *Malattia psichiatrica e pericolosità sociale. Tra sistema penale e servizi sanitari*, Atti del Convegno di Pisa, 16-17 ottobre 2020, 2021, pp. XXVIII-324.
- 8/I. E. NAVARRETTA-L. RICCI-A. VALLINI (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. I, Blockchain, democrazia e tutela dei diritti fondamentali, Atti del ciclo di seminari, Pisa, 18 dicembre 2020-30 aprile 2021, 2021, pp. XIV-226.
- 8/II. E. NAVARRETTA-L. RICCI-A. VALLINI (a cura di), *Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un'analisi interdisciplinare di blockchain*, vol. II, Blockchain, mercato e circolazione della ricchezza, Atti del ciclo di seminari, Pisa, 18 dicembre 2020-30 aprile 2021, 2021, pp. X-262.
9. F. DAL CANTO-A. SPERTI (a cura di), *Gli strumenti di analisi e di valutazione delle politiche pubbliche*, Atti della giornata di studio svoltasi a Pisa l'11 giugno 2021, 2022, pp. XII-164.
10. A. BARTALENA-L. DELLA TOMMASINA-G. IERMANO-L. SPATARO (a cura di), *Enhancing Sustainable Transport. Interdisciplinary Issues*, 2022, pp. X-294.
11. P. ALBI (a cura di), *Salario minimo e salario giusto*, 2023, pp. XXVI-374.

Finito di stampare
nel mese di dicembre 2024
da Stampatre s.r.l., Torino

€ 37,00

